SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 559)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro « ad interim » della Marina Mercantile
(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro (STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1977

Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 16 del codice della navigazione, l'amministrazione periferica della navigazione marittima è affidata ad una serie di uffici marittimi, tra i quali figurano quelli cosiddetti minori, che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede nè una capitaneria di porto nè un ufficio circondariale marittimo e che dipendono dall'ufficio circondariale nella cui giurisdizione ricadono. Per il successivo articolo 18 le funzioni amministrative in tali approdi possono essere affidate — in deroga al principio generale che le riserva al Corpo delle capitanerie di porto - a persone estranee al Corpo. Infine, per gli articoli 1 e 3 del regolamento per la navigazione marittima, con decreti del Presidente della Repubblica, sono determinate le circoscrizioni marittime e le norme di conferimento delle funzioni anzidette a persone estranee al Corpo delle capitanerie di porto (mentre per il conferimento a personale civile del Ministero della marina mercantile provvede anche l'articolo 6 della legge 7 dicembre 1960, n. 1541).

La materia è attualmente regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250 (e successive modificazioni), che ha approvato la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile e dal regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, contenente norme per il conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia (che divengono, rispettivamente,

_ 2 _

reggente di ufficio locale marittimo e di delegazione di spiaggia). Per quanto attiene le retribuzioni delle persone preposte ai due tipi di ufficio (che siano, ovviamente, impiegati od agenti dello Stato in attività di servizio) indicate dall'articolo 1 del citato regio decreto, vigono l'articolo 5 del regio decreto medesimo (che ripartisce gli uffici locali marittimi e le delegazioni di spiaggia rispettivamente in due e tre classi agli effetti della retribuzione), gli articoli 7 e 8 del medesimo provvedimento ed il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 12, provvedimento delegato che fissa la misura delle retribuzioni annue in cifre che vanno da un massimo di lire 182.400 ad un minimo di lire 120.600 annue, con esclusione (articolo 6 del regio decreto più volte citato) di altre indennità nonchè dei diritti spettanti per stato giuridico agli impiegati dello Stato.

Il conferimento di funzioni siffatte (che prevede anche l'attribuzione del titolo e delle funzioni di comandante del porto per l'articolo 16 del codice della navigazione) pone in essere una situazione indubbiamente anomala, a suo tempo giustificata dalla necessità di mantenere un organo amministrativo in località marittime nelle quali la mole concreta del lavoro da svolgere non era tale da rendere opportuna l'istituzione di uffici normalmente organizzati e, al tempo stesso, per altri casi, dalla scarsità di personale disponibile appartenente all'Amministrazione marittima.

In tale contesto appare indilazionabile la emanazione di un provvedimento che valga a risolvere alcuni problemi di particolare urgenza di seguito esposti:

a) l'adeguamento delle retribuzioni spettanti agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia che non siano impiegati od agenti dello Stato in servizio. Tale adeguamento è necessario in relazione a due ordini di considerazioni: il primo concerne l'esiguità, che va anche correlata all'obbligo imposto al personale di cui trattasi di avere stabile dimora nella località o di trasferirvisi a proprie spese (articolo 2 del regio decreto 25 novem-

bre 1937, n. 2360); il secondo riguarda la situazione di crisi determinata dalla ristrutturazione degli uffici periferici della Guardia di finanza, che ha portato alla chiusura di numerosi uffici locali i cui titolari erano anche incaricati delle funzioni di delegato di spiaggia. La perdurante scarsezza di personale facente capo all'Amministrazione marittima rende oltremodo arduo il tentativo di destinare personale proprio a tutti tali uffici, per cui al momento attuale parecchie sono le sedi di delegazioni di spiaggia vacanti, anche perchè i possibili candidati per un incarico ne rifuggono in considerazione dell'esiguità del compenso. Si deve, pertanto, ritenere ancora imposto da necessità, anche se da eliminare a medio termine, il ricorso a personale estraneo all'Amministrazione marittima:

b) la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile appare oggi, per quanto riguarda gli uffici minori, sproporzionata rispetto alle esigenze, in quanto prevede 259 delegazioni di spiaggia con una concentrazione di uffici che in certe regioni comporta l'esistenza di un ufficio ogni 6 chilometri di spiaggia, cosa pienamente giustificata in un periodo nel quale le comunicazioni viarie e di altro tipo erano deficienti, ma non più giustificabile oggi, per cui appare opportuno concentrare l'attività amministrativa in un numero minore di uffici meglio organizzati e più funzionali.

In considerazione di tali problemi che meritano una urgente risoluzione, è stato predisposto l'allegato disegno di legge, il quale prevede:

a) all'articolo 1 l'adeguamento delle retribuzioni degli incaricati marittimi e dei delegati di spiaggia che non siano impiegati od agenti dello Stato in servizio, mediante la moltiplicazione per il coefficiente sei - tenuto conto dell'esiguità degli emolumenti attuali — delle retribuzioni fissate nel 1956, con effetto dal 1º gennaio 1976, senza tener conto della ripartizione in classi degli uffici stessi, in considerazione del fatto che la classificazione fatta nel 1937 è stata ampiamente superata dall'evoluzione verificatasi: delega-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni di spiaggia allora classificate nella terza classe hanno infatti assunto un notevole rilievo, laddove altre delegazioni classificate nella prima o nella seconda classe hanno perduto importanza in conseguenza del miglioramento delle comunicazioni o della perdita di traffico marittimo. Analoga considerazione va fatta per gli uffici locali marittimi, nei quali pure la distinzione non appare rilevante. Ciò anche in relazione al fatto che la diversa classificazione comportava, in sostanza, differenze negli emolumenti del 1956, tuttora vigenti, di poco superiori e, per le delegazioni di spiaggia, addirittura inferiori alle 1.000 lire lorde al mese. Si deve giungere, invece, alla parificazione degli emolumenti e a modificare la struttura degli uffici minori, chiudendo le delegazioni di spiaggia non più necessarie ed attribuendo il rango di ufficio locale marittimo alle delegazioni di spiaggia che abbiano assunto un rilievo notevole;

b) l'articolo 2 prevede la revisione della tabella del 1956 sulla giurisdizione degli uffici marittimi. Ancorchè tale revisione possa essere fatta senza necessità di una disposizione di legge, è apparso opportuno inserire la relativa norma nel presente disegno di legge, in considerazione del suo carattere straordinario, che comporta, da un lato, la fissazione di un termine preciso per l'esecuzione e, dall'altro, la riduzione del numero complessivo degli uffici marittimi minori in relazione alle effettive esigenze dei servizi dell'Amministrazione marittima. Il maggior onere dipendente dalle disposizioni finanziarie di cui al-

l'articolo 1 verrà così compensato in una certa misura dalla ristrutturazione degli uffici;

c) l'articolo 3 determina il maggiore onere finanziario dipendente dall'applicazione del provvedimento per l'anno 1976.

L'onere è stato definito sulla base della situazione del giugno 1973 che vedeva affidate 132 delegazioni di spiaggia a sottufficiali della Guardia di finanza o di altri corpi militari affini e 69 delegazioni di spiaggia ad altro personale estraneo all'Amministrazione marittima, mentre la totalità dei 41 uffici locali marittimi e 58 delegazioni di spiaggia era affidata a nocchieri di porto del CEMM od a personale civile dei ruoli del Ministero della marina mercantile.

Calcolo dell'onere finanziario delle indennità ai delegati di spiaggia ed incaricati marittimi.

a) Delegazioni di spiaggia rette da privati,
 n. 69:

Ammontare indennità annua lorda da corrispondersi a privati in base al disegno di legge (L. 842.400 x 69 delegati) L. 58.125.600

Attuale indennità (L. 140.400x69 delegati) » 9.687.600

Maggiore onere finanziario

b) Uffici locali marittimi retti da privati: nessuno.

48.438.000

annuo lordo

LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia nominati con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, sono stabilite come segue, con effetto dal 1º gennaio 1976, per tutte le classi previste dall'articolo 5 del medesimo regio decreto:

incaricati marittimi . . L. 1.094.400 delegati di spiaggia . . » 842.400

Gli aspiranti alla nomina ad incaricato marittimo ed a delegato di spiaggia dovranno essere di età non superiore ai 62 anni.

Art. 2.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà provveduto, a norma dell'articolo 1 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, alla revisione della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni, con riduzione del numero complessivo degli uffici marittimi minori in relazione alle effettive esigenze.

Art. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, valutato in lire 48 milioni annui, si provvede, per l'anno finanziario 1976, a carico dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.